

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI

Modalità di presentazione della domanda:

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari hanno il diritto di soggiornare e circolare liberamente nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza particolari formalità, l'unica condizione richiesta è il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.

I cittadini di Stati che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, anche se familiari di cittadini europei, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, se è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. In caso di soggiorno per affari, turismo, visita o studio di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno.

Il cittadino dell'Unione Europea e i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, sono tenuti a iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER I CITTADINI EUROPEI

A) Per i lavoratori subordinati e autonomi

- ♣ Passaporto valido o carta d'identità nazionale valida per l'espatrio (purché contenente tutte le generalità del richiedente).
- ♣ Idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero; o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura comprovante lo stato di familiare.
- ♣ Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga) se lavoratori subordinati o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate se lavoratori autonomi

B) Per chi non svolge attività lavorativa:

♣ Attestazione che dimostri il possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e va confermata da copia dell'estratto conto del richiedente non anteriore a 7 giorni. Tali risorse possono anche essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che per il 2017 è il seguente:

o Richiedente: € 5.824,91

o Richiedente + 1 familiare a carico: € 8.737,36

o Richiedente + 2 familiari a carico: € 11.649,82

o Per ogni familiare in più: € 2.912,46

- ♣ Copia dell'estratto conto dal quale risulti tale disponibilità economica;
- ♣ Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 (tutti sostituiti dal modello S1 a partire dal 01/03/2012) rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza.

C) Cittadini Studenti (non lavoratori)

- ♣ copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- ♣ Documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*

- ♣ Autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato.
- ♣ Attestazione di copertura dei rischi sanitari

D) Familiari di cittadini comunitari aventi autonomo diritto di soggiorno:

- ♣ Copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del

Paese di cui si possiede la cittadinanza

- ♣ Copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);*

L'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, c.3, lett.

b), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

Se il familiare è cittadino extracomunitario, è necessario presentare:

- ♣ Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE, oppure ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.

Il genitore comunitario di minore italiano, ai fini della regolarità del soggiorno e della successiva richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica, deve solamente dimostrare il rapporto di filiazione con idonea documentazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER I CITTADINI NON COMUNITARI

A) Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità

- ♣ Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
- ♣ Una copia del titolo di soggiorno in corso di validità
- ♣ Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)

B) Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

- ♣ Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
- ♣ Una copia del titolo di soggiorno scaduto
- ♣ Ricevuta della richiesta del rinnovo del titolo di soggiorno
- ♣ Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)

C) Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno PER LAVORO SUBORDINATO

- ♣ Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
- ♣ Una copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione
- ♣ Ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
- ♣ Domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico
- ♣ Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)

D) Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

1. Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
2. Ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
3. Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico
4. Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)

SERVIZI PER CITTADINI COMUNITARI

Cittadini Comunitari

Attestato di iscrizione anagrafica o Attestato di soggiorno permanente

Ai sensi del D.Lgs. 30/2007 i cittadini comunitari possono richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica o l'attestazione di soggiorno permanente se regolarmente residenti da almeno 5 anni in un comune italiano.

L'attestato di soggiorno permanente certifica al cittadino dell'Unione la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia, e viene rilasciato dal Comune di residenza dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale (artt. 14 e 16 D. Lgs. n. 30/2007).

Sono previsti alcuni casi di maturazione del diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art. 15 D. Lgs. n. 30/2007).

Il diritto si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

L'istanza per l'attestazione di iscrizione o per l'attestato permanente in bollo (in corso di validità) deve essere presentata all'ufficio protocollo corredata dalle fotocopie dei seguenti documenti:

- lavoratori subordinati: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale, ultima busta paga o contratto di lavoro da cui si evincano gli identificativi INPS e INAIL;
- lavoratori autonomi: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale numero di attribuzione di Partita Iva e iscrizione all'Ufficio delle Imprese;
- familiari di cittadino UE che svolge attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale e autocertificazione di vivenza a carico;
- studenti: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale, certificato di frequenza scolastica e ricevuta della polizza assicurativa che copra le spese sanitarie per almeno un anno;
- cittadini in possesso di idonei mezzi economici: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale, dichiarazione di disponibilità economica per se stesso e eventualmente per i familiari a carico e ricevuta della polizza assicurativa che copra le spese sanitarie per almeno un anno.